



**Associazione
Responsabili
Finanziari
Comunalenti del terzo settore**

Entra nel nostro gruppo whatsapp

CLICCA SULLE ICONE



Tutti armonizzati

Invito alla chat di gruppo

<https://chat.whatsapp.com/2eLkn0vepUh5C52IWEGrmV>

**Associazione Responsabili Finanziari
Comunalenti è iscritta al
Registro Unico del Terzo Settore
DA QUEST'ANNO PUOI SOSTENERLA
COL TUO 5 PER MILLE
C.F. 98189070174**

Partecipazione libera

LE COMPONENTI PEREQUATIVE DELLA TASSA RIFIUTI

Ur1a, Ur2a, Ur3a

dott. Vincenzo Vecchio

lunedì 5 maggio ore 10 - CLICCA E PARTECIPA

mercoledì 7 maggio (replica) ore 14,30 - CLICCA E PARTECIPA

giovedì 8 maggio (replica) ore 14,30 - CLICCA E PARTECIPA

saranno fornite slide e attestato di partecipazione di 2 ore

richiedi a pillole@associazionerfc.org



SAVE THE DATE

lun 19 maggio ore 10

Per i neoassunti (ma non solo)

LA TA.RI. facile facile

dal PEF alle tariffe

passando per la validazione



SS sistemamasusio
Consulenti di direzione



SAN MARCO

Gestione Entrate Enti Locali

DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124

ARTICOLO 57-BIS COMMA 2

Introduzione del bonus sociale per i rifiuti

«Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate.

Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, di seguito denominato «bonus sociale per i rifiuti», ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
- 2. Le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie sono stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24

Art. 2 Beneficiari dell'agevolazione

In vigore dal 28/03/2025

1. Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare.
2. Ai fini dell'individuazione degli utenti, nuclei familiari, in condizioni di effettivo disagio economico, è utilizzato come riferimento l'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. L'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.
- 4. I valori soglia di cui al comma 3 sono aggiornati con cadenza triennale dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente arrotondando al primo decimale, sulla base del valore medio dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24

Art. 3 Agevolazione tariffaria

1. L'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ...

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24

Art. 4 Gestione dell'ammissione all'agevolazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il bonus sociale per i rifiuti di cui all'articolo 3, in conformità con quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2.
2. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), gestito dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell'INPS.
3. **I comuni, i gestori del servizio integrato dei rifiuti o gli enti di governo d'ambito, laddove costituiti ed operativi, in qualità di enti erogatori, applicano ovvero garantiscono l'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 2 agli utenti aventi diritto, identificati in base alle informazioni messe a disposizione attraverso il sistema SGAte ai sensi del comma 2. ...**



Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche




BONUS SOCIALI SISTEMA SGATE NOTIZIE NORMATIVA DOCUMENTI FAQ CONTATTI

News

Accesso dei cittadini al Sistema SGAtè

14 Febbraio 2025



News

Evoluzione Sistema SGATE: accesso alla nuova piattaforma dal 2 gennaio 2025

8 Gennaio 2025



News

ATTI del WEBINAR "Il nuovo Sistema SGAtè per la gestione

Home > Documenti > Altro > Modulo 1 – Accredimento Amministratore SGAtè per il Comune

Modulo 1 – Accredimento Amministratore SGAtè per il Comune

By SGAtè 13 Gennaio 2025 1527

Tags: [accredimento amministratore SGAtè](#) [variazione amministratore](#)

Modulo 1 – Accredimento Amministratore SGAtè per il Comune

Il modulo va utilizzato secondo le istruzioni ivi riportate in tutti i casi in cui sia necessario individuare un nuovo utente con il ruolo di Amministratore SGAtè per un Comune ovvero nei casi in cui si renda necessario aggiornare l'Amministratore preesistente.

PREVIOUS ARTICLE

[Modulo 2 – Accredimento Amministratore SGAtè per Ente sovraordinato](#)

NEXT ARTICLE

[PORTALE SGAtè – MANUALE UTENTE](#)

— ACCESSO AREA RISERVATA —



— NUMERO VERDE CITTADINI —



NUMERO VERDE CITTADINI

— SIMULATORE BONUS —



DELIBERAZIONE 1 APRILE 2025 133/2025/R/RIF - AVVIO DI PROCEDIMENTO E DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEL "BONUS SOCIALE RIFIUTI" AGLI UTENTI DOMESTICI DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI IN CONDIZIONI ECONOMICO SOCIALI DISAGIATE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 57-BIS DEL DECRETO LEGGE 124/19 E DEL D.P.C.M. 21 GENNAIO 2025 N. 24

Articolo 1

Avvio di procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24

1.1 Con il presente provvedimento si avvia un procedimento finalizzato all'attuazione di quanto disposto dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025, ...

Articolo 2

Modifiche urgenti ai meccanismi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani

- 2.1 Al fine di consentire, a decorrere dall'1 gennaio 2025, il riconoscimento degli oneri derivanti dall'erogazione dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, si prevedono le misure urgenti indicate ai commi seguenti.
- 2.2 L'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/RIF è modificato come segue:
 - a) all'articolo 2, comma 2.1, è aggiunto il seguente comma:
 - “2.1 bis A decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria $UR3,a$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.”
 - b) all'articolo 2, dopo il comma 2.3, è aggiunto il seguente comma: “2.3 bis La componente $UR3,a$, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.”
 - c) all'articolo 3, comma 3.1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:
 - “c) il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, anche denominato Conto $UR3$, alimentato dalla componente perequativa $UR3,a$;
 - d) all'articolo 6, comma 6.1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:
 - “c) l'importo $IUR3,anet$ relativo alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, calcolato come segue:
$$IUR3,anet = UR3,a \times Nutenzea - BSRU,a$$
- dove:
 - $BSRU,a$ è l'ammontare delle agevolazioni riconosciute nell'anno “a” ai beneficiari del bonus sociale rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24.”
- 2.3 Per l'anno 2025, per eventuali esigenze connesse alla copertura delle agevolazioni tariffarie relative al bonus sociale per i rifiuti, si applica quanto già previsto all'articolo 3, comma 3.4 dell'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/rif.
- 2.4 L'Autorità provvede, con successivi provvedimenti, alla differenziazione della $UR3,a$ tra utenze domestiche e utenze non domestiche, valutando ulteriori affinamenti dell'articolazione della medesima componente.

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023 386/2023/R/RIF

ISTITUZIONE DI SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI

- «A decorre dall'1 gennaio 2024 si applicano le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani riportate nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, con l'introduzione di componenti perequative espresse in euro/utenza.»

DECRETO MINISTERO AMBUENTE 20 APRILE 2017

Criteria per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico

ART 2 COMMA 1 LETT C)

«utenza»: unita' immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»

ALLEGATO A
DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023 386/2023/R/RIF
ISTITUZIONE DI SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI

• **Articolo 2** *Istituzione delle componenti perequative*

- 2.1 A decorrere dall'1 gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) *Ur1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
 - b) *Ur2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno.
- **2.1 bis A** decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria *Ur3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.

ALLEGATO A
DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023 386/2023/R/RIF
ISTITUZIONE DI SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI

- **Segue...** **Articolo 2** *Istituzione delle componenti perequative*
- 2.2 La componente **Ur1,a**, inizialmente posta pari a **0,10 euro/utenza**, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.
- 2.3 La componente **Ur2,a**, inizialmente posta pari a **1,50 euro/utenza**, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.
- 2.3 bis La componente **Ur3,a,,** inizialmente posta pari a **6 euro/utenza**, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti.

ALLEGATO A
DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023 386/2023/R/RIF
ISTITUZIONE DI SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 4 Istanza per il riconoscimento dei costi sostenuti dai gestori

- 4.1 **Entro e non oltre il 31 ottobre** di ogni anno “a”, il gestore può presentare istanza all’Ente territorialmente competente per un determinato ambito tariffario per il riconoscimento dell’importo, CS,a , relativo ai costi sostenuti nell’anno precedente per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; in particolare, CS,a , ricomprende esclusivamente i costi inerenti alla chiusura del ciclo dei rifiuti conferiti alle strutture di raccolta previste dalla normativa vigente, al netto di eventuali ricavi derivanti dalla valorizzazione dei materiali raccolti, nonché di eventuali corrispettivi riconosciuti dai pertinenti sistemi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.
- 4.2 Il gestore determina il costo CS,a , tramite il ricorso alla contabilità separata, oppure, in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità, tenendo conto dei quantitativi raccolti.
- 4.3 L’Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto ai gestori, valida le informazioni ricevute ai sensi del precedente 4.1 e verifica l’assenza di duplicazione nel relativo riconoscimento. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla determinazione dell’importo CS,a .
- 4.4 L’Ente territorialmente competente trasmette entro il 30 novembre di ogni anno “a” l’importo CS,a , validato, al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ai fini della comunicazione a CSEA ai sensi del successivo Articolo 6.

ALLEGATO A
DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023 386/2023/R/RIF
ISTITUZIONE DI SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 6 Comunicazione e versamenti a/da CSEA

6.1 Entro il 31 gennaio dell'anno "a+1", il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica a CSEA, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall'applicazione delle componenti perequative di cui all'Articolo 2, nonché degli importi CS,a per quanto di competenza, opportunamente validati dall'Ente territorialmente competente, così determinati:

a) l'importo $I1,an$ relativo ai rifiuti accidentalmente pescati e ai rifiuti volontariamente raccolti, calcolato come segue:

$$I1,an = U1,a \times Nua - CS,a$$

b) l'importo $I2,a$ relativo alla copertura di eventi eccezionali e calamitosi, calcolato come segue:

$$I2,a = U2,a \times Nua$$

c) l'importo $I3,an$ relativo alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, calcolato come segue:

$$I3,an = U3,a \times Nua - BR,a$$

dove:

BR,a è l'ammontare delle agevolazioni riconosciute nell'anno "a" ai beneficiari del bonus sociale rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24.

ALLEGATO A
DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023 386/2023/R/RIF
ISTITUZIONE DI SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI

Segue ... Articolo 6 Comunicazione e versamenti a/da CSEA

6.3 Entro il 15 marzo (31 maggio) dell'anno "a+1" il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti versa (riceve) a (da) CSEA gli importi di cui al comma 6.1, se positivi (negativi)

6.8 Entro il 30 giugno dell'anno "a+1" il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e il soggetto di cui al comma 5.3, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, versano gli importi CS,a spettanti ai gestori e ai soggetti che gestiscono impianti portuali di raccolta che hanno presentato istanza di riconoscimento.

6.9 La CSEA verifica, anche a campione, la coerenza, la correttezza e la veridicità del contenuto della documentazione fornita. Ai fini delle determinazioni di sua competenza, CSEA può procedere ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale, consistenti nell'audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti, nella ricognizione di luoghi, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti. In caso di rifiuto di collaborazione, la CSEA procede a far menzione della circostanza nel verbale, onde trarne elementi di valutazione.

RIEPILOGO SCADENZE

ENTRO IL 31 OTTOBRE anno <i>a</i>	Il gestore può presentare istanza all'Ente territorialmente competente per il riconoscimento dell'importo, <u><i>CS,a</i></u> , relativo ai costi sostenuti nell'anno precedente per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
ENTRO IL 30 NOVEMBRE anno <i>a</i>	L'Ente territorialmente competente trasmette l'importo <u><i>CS,a</i></u> , validato, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti , ai fini della comunicazione a CSEA.
ENTRO IL 31 GENNAIO anno <i>a+1</i>	Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica a CSEA i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall'applicazione delle componenti perequative di cui all'Articolo 2, nonché degli importi <u><i>CS,a</i></u> per quanto di competenza, opportunamente validati
ENTRO IL 15 MARZO anno <i>a+1</i>	Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti versa (riceve) a (da) CSEA gli importi di cui al comma 6.1, se positivi (negativi). 6.4 Entro il 31 maggio dell'anno " <i>a+1</i> " il soggetto
ENTRO IL 30 GIUGNO anno <i>a+1</i>	il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti versa gli importi <u><i>CS,a</i></u> spettanti ai gestori

CIRCOLARE CSEA N. 59/2024/RIF

- «... si rende noto che i dati e le informazioni richiesti dovranno essere trasmessi tramite il “DataEntry Rifiuti”, disponibile al seguente link <https://dataentryrifiuti.csea.it/DataEntryRifiuti/login.html>.
- A seguito dell’invio delle dichiarazioni, si genereranno degli importi da versare (a debito) oppure da ricevere (a credito) alla/dalla CSEA.
- Gli importi a debito derivanti dalle dichiarazioni in scadenza al 31 gennaio dell’anno “a” dovranno essere versati dagli Operatori alla CSEA **entro il 15 marzo** dello stesso anno “a” tramite la piattaforma PagoPA, generando i relativi IUV all’interno del DataEntry Rifiuti.
- Gli importi a credito derivanti dalle dichiarazioni in scadenza al 31 gennaio dell’anno “a” verranno erogati dalla CSEA agli Operatori **entro il 31 maggio** dello stesso anno “a” sull’IBAN che gli Operatori avranno indicato all’interno dell’Anagrafica Operatori CSEA.»

LA CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO

SIOPE

«In base alle informazioni fornite, e considerando che le componenti perequative sono somme che l'ente incassa per conto di Csea e che devono essere versate integralmente, è più appropriato trattarle come partite di giro. Questo perché non alterano il patrimonio dell'ente ma rappresentano semplicemente un flusso di cassa che transita nel bilancio dell'ente locale. Piano finanziario da utilizzare

- Partite di giro:

Entrata: E.9.01.01.99.999 - Altre ritenute n.a.c.

Uscita: U.7.01.01.99.999 - Versamento di altre ritenute n.a.c.

Questa modalità di contabilizzazione garantisce che le componenti perequative siano registrate correttamente senza impattare sul bilancio corrente dell'ente, facilitando il successivo trasferimento al Csea. In conclusione, le componenti perequative dovrebbero essere contabilizzate come partite di giro, utilizzando i codici appropriati per le entrate e le uscite. Questa metodologia è conforme alla pratica contabile standard per somme incassate per conto di terzi».

LA CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO

Corte dei conti Lombardia delibera [n. 15](#) del 23/01/2025,

...non è corretta l'iscrizione a partite di giro, in quanto non si tratta di un mero passaggio di denaro senza effetti per il bilancio del Comune. Inoltre, la Corte ha aggiunto che le componenti perequative hanno una finalità assimilabile e sono dovute dagli stessi soggetti tenuti al pagamento della Tari. Peraltro, ha osservato la Corte che l'attuale disciplina prevede che le due componenti presentano un rapporto di accessorietà con la Tari che conduce alla necessità di imputare le compenti al medesimo titolo della stessa (ossia al titolo primo).